

**Il contratto che viene proposto ha le seguenti principali caratteristiche:**

- L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione **qualunque sia l'epoca del fatto**, azione od omissione che ha dato origine alla richiesta di risarcimento.
  
- **In caso di cessazione dell'attività** con cancellazione dall'Albo professionale per raggiunti limiti di età, malattia o morte, a seguito di richiesta dell'assicurato o dei suoi aventi diritto, la Società si impegna a prorogare la validità dell'assicurazione per le denunce di sinistro che perverranno nei **60 mesi** successivi alla cessazione del contratto, per comportamenti colposi posti in essere durante la validità del contratto, dietro versamento di una ulteriore annualità di premio.
  
- L'assicurazione vale per i sinistri avvenuti nei territori dei **Paesi dell'U.E.**
  
- La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per **perdite patrimoniali** involontariamente e direttamente cagionate ai terzi in conseguenza di errori personalmente commessi nell'esercizio delle attività previste dalla legge per l'esercente la professione di attuario o comunque resa dall'attuario nell'ambito dell'attività prestata. Per un elenco dettagliato delle attività comprese dalla garanzia si rimanda agli articoli **2.2 Efficacia delle garanzie - Elenco attività oggetto della copertura R.C. Professionale**, e **2.3 - Esclusioni**
  
- Le garanzie sono prestate con un **massimale di Euro 1.000.000,00** per singolo assicurato, detto importo rappresenta anche il limite di risarcimento a carico della Società per ogni sinistro.
  
- In caso di sinistro, l'indennizzo sarà corrisposto con la deduzione di una **franchigia fissa pari a € 10.000,00**. Se l'assicurato è un libero professionista o studio associato, a scelta dello stesso, la franchigia può essere elevata a € 15.000,00.

Per aderire è necessario:

1. **Stampare** il presente documento e leggerlo attentamente in tutte le sue parti.
2. **Compilare e sottoscrivere** il questionario/modulo di adesione, dopo aver letto attentamente le condizioni generali di polizza
3. **Inviare** a Willis Italia S.p.A., intermediario assicurativo della polizza, il questionario in forma integrale e gli altri fogli in cui è richiesta la sottoscrizione.  
(**complessivamente si tratta dei fogli: 2 – 3 – 4 – 6 – 9**)

A questo fine è possibile utilizzare

- il numero di fax: 02.4778.74.58
- e-mail: ita\_convenzionirc@willis.com
- la posta ordinaria: Willis Italia Spa Affinity Group  
Via Padova 55, 10152 Torino.

4. **La proposta/questionario sarà soggetta all'accettazione da parte dell'assicuratore.** In caso di accettazione, al ricevimento della conferma di accettazione, Willis Italia comunicherà l'importo e la richiesta di pagamento del premio.

5. **L'assicurando/proponente dovrà versare** l'importo sul conto corrente INTESA-SANPAOLO Agenzia 29 Torino il cui codice IBAN è: **IT 58 Z 03069 01029 10000002274** intestato a **Willis Italia**; si prega di inserire la causale "RC Attuari e Cognome e Nome dell'assicurato".

Se il pagamento avverrà entro 15 giorni dalla conferma di accettazione del rischio e richiesta di pagamento del premio la garanzia decorrerà con effetto dalle ore 24 del giorno di invio del modulo di Proposta/ questionario a Willis Italia, o dalla data espressa nel modulo di proposta/questionario stesso se successiva alla data di invio.

Nel caso in cui il pagamento avvenga invece oltre il termine di 15 giorni, la decorrenza della copertura coinciderà con le ore 24.00 del giorno di pagamento.

6. **Inviare** a Willis Italia S.p.A. copia della contabile bancaria attestante il versamento utilizzando uno dei mezzi sopra indicati.

Per qualsiasi informazione sulle garanzie è possibile contattare i numeri **011.2443.450 o 011.2443.476** di Willis Italia S.p.A. e la casella e-mail: [ita\\_convenzionirc@willis.com](mailto:ita_convenzionirc@willis.com)

Il questionario è parte integrante della polizza e l'operatività della garanzia è soggetta alla valutazione del questionario/modulo di adesione, la proposta deve essere validata dall'assicuratore e l'operatività della garanzia è soggetta alla conferma di questi.

#### AVVERTENZE IMPORTANTI

Gentile dottore, cortese dottoressa,  
in relazione alle istruzioni ricevute dall'Ordine Nazionale degli Attuari con cui siamo stati incaricati di reperire sul mercato assicurativo quotazioni per i rischi di Responsabilità Civile Professionale per Attuari, Vi trasmettiamo con la presente il dettaglio della copertura che riteniamo più idonea alle Vostre necessità.

La informiamo che gli assicuratori interpellati sono stati da noi selezionati in base alla loro capacità di corrispondere alle necessità degli Attuari; in merito riteniamo preferibile la quotazione declinata da Torus.

Non avendo alcun obbligo di carattere contrattuale o extracontrattuale a collocare i rischi dei nostri Clienti presso particolari o specifici assicuratori, la scelta che abbiamo operato si fonda sull'esperienza da noi consolidata e sul complesso delle nostre relazioni riferite all'assicuratore proposto.

Il presente documento illustra i termini della copertura e deve considerarsi integrato con le condizioni contrattuali allegate. Vi preghiamo di esaminare tutta la documentazione allegata con attenzione e di segnalarci eventuali difformità rispetto ai Vostri intendimenti, e di porre molta attenzione nella compilazione del questionario allegato in quanto esso influisce sulla valutazione del rischio da parte degli assicuratori.

Vi rammentiamo altresì che il presente documento non deve essere inteso come una implicita conferma di copertura, né come una manifestazione di disponibilità da parte dell'assicuratore a prestare la copertura prima che egli ne abbia ricevuto l'ordine fermo e ne abbia confermato l'accettazione.

Firma del Assicurando/Proponente \_\_\_\_\_

**FOGLIO 2**

Questo **Questionario** si riferisce alla Convenzione RC Professionale per gli iscritti all'Ordine Nazionale degli Attuari stipulata tra la Spett.le ONA e Willis Italia S.p.A. ed è parte integrante del contratto d'assicurazione di cui il documento originale è custodito presso l'ORDINE e pubblicato sul sito [www.ordineattuari.it](http://www.ordineattuari.it).

<b>A) SEZIONE RISERVATA AI DATI ANAGRAFICI DEL PROPONENTE</b>			
Il Proponente _____		Indirizzo _____	
		CAP Città _____	
Codice Fiscale P. IV _____	Tel _____	Fax _____	
Sede Legale del proponente: _____		CAP Città _____	
Indirizzo _____		Tel _____	Fax _____
Decorrenza Copertura dalle ore 24 del / / . Il giorno indicato non può essere antecedente a quello di invio del presente modulo al broker. In caso venga indicata una data precedente la data decorrenza sarà comunque quella di invio. Per l' <b>operatività</b> vedere pagina successiva.		<b>Scadenza ore 24 del 30/03/2015</b>	
IL PROPONENTE E' UN: <input type="checkbox"/> LIBERO PROFESSIONISTA (Rif. Sez. B) <input type="checkbox"/> DIPENDENTE (Rif. Sez.C) <input type="checkbox"/> STUDIO ASSOCIATO (Rif. Sez.D)			
<b>B) SEZIONE RISERVATA AGLI ATTUARI CHE ESERCITANO LA LIBERA PROFESSIONE</b>			
<b>B. 1)</b> Data di inizio attività del Proponente: _____			
<b>B. 2)</b> Introiti dell'esercizio precedente (in Euro): _____			
<b>B. 3)</b> Viene svolta attività di revisione attuariale dei bilanci e relativa reportistica di legge / regolamento per le Società per Azioni quotate in Borsa?		<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Massimale assicurato per sinistro e per anno: Euro 1.000.000; franchigia per sinistro Euro 10.000			
Modalità di calcolo del premio: (i premi e i tassi sono indicati al lordo delle imposte)			
Introiti esercizio precedente		Premio annuo lordo Euro	
Sino a 50.000 Euro		750	
Da 50.001 a 100.000 Euro		1.000	
Oltre 100.000 Euro		1.000 + 6 % sul fatturato eccedente i 100.000 Euro	
<b>Sovrappremio</b> per attività di revisione attuariale dei bilanci e relativa reportistica di legge / regolamento per le Società per Azioni quotate in Borsa: l'attività		Euro 611,75 per ogni attuario che svolge	
<b>B. 4)</b> Il proponente, con introiti superiori a 500.000 Euro, desidera elevare la franchigia a 15.000 Euro?		<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Rispondendo "si" alla domanda precedente, elevando la franchigia per sinistro a 15.000 Euro, verranno calcolati i seguenti sconti sul premio complessivo: - 10% per introiti fino a 1.000.000 Euro. - 15% per introiti superiori a 1.000.000 Euro.			
<b>C) SEZIONE RISERVATA AGLI ATTUARI DIPENDENTI Ex ART. 31 e 34 D.Lgs. 209/2005</b>			
<b>C.1)</b> Il Proponente opera in qualità di Attuario dipendente incaricato Vita e RCA ex. Artt. 31 e 34 D.Lgs. 209/2005?		<input type="checkbox"/> Vita	<input type="checkbox"/> RCA
Massimale assicurato per sinistro e per anno: Euro 1.000.000; franchigia per sinistro Euro 10.000			
Modalità di calcolo del premio: (i premi e i tassi sono indicati al lordo delle imposte)			
Premio annuo lordo forfettario per ogni attuario Euro 1.500			
<b>D) SEZIONE RISERVATA AGLI STUDI ASSOCIATI E/O ALLE SOCIETA' PROFESSIONALI</b>			
<b>D. 1)</b> Data di inizio attività dello Studio Associato Proponente: _____			
<b>D. 2)</b> Introiti dell'esercizio precedente (in Euro): N.B. Occorre dichiarare la somma degli introiti di ogni singolo membro del raggruppamento, il massimale sarà un singolo massimale aggregato per tutti i membri del raggruppamento.			
<b>D. 3)</b> I singoli professionisti associati svolgono anche attività con propria partita Iva? Si vuole estendere la presente copertura anche a questa attività fatturata in proprio?		<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
<b>ATTENZIONE</b> Se si alla domanda precedente gli introiti indicati al punto D. 2 devono essere comprensivi anche di questa quota di fatturazione.		<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No

**FOGLIO 3**

In caso di Studio Associato indicare sotto Nome, Cognome e codice fiscale degli Attuari che svolgono attività descritta al punto D.3			
<b>D. 4)</b> Lo studio svolge attività di revisione attuariale dei bilanci e relativa reportistica di legge / regolamento per le Società per Azioni quotate in Borsa? In caso di Studio Associato indicare sotto il/i nominativo/i del/degli Attuario/i che svolge/svolgono tale attività (La risposta "SI" implica l'applicazione di un sovrappremio)			<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso di Studio Associato indicare sotto Nome, Cognome e codice fiscale degli Attuari che svolgono attività descritta al punto D.4			
Massimale assicurato per sinistro e per anno: Euro 1.000.000; franchigia per sinistro Euro 10.000			
Modalità di calcolo del premio: (i premi e i tassi sono indicati al lordo delle imposte)			
1)	Premio base	Euro 1.500 + 6 % sul fatturato dello studio	
2)	Sovrappremio per attività di revisione attuariale dei bilanci e relativa reportistica di legge / regolamento per le Società per Azioni quotate in Borsa: Euro 611,75 per ogni attuario che svolge l'attività		
<b>D. 5)</b> Il proponente, con introiti superiori a 500.000 Euro, desidera elevare la franchigia a 15.000 Euro?			<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Rispondendo "sì" alla domanda precedente, elevando la franchigia per sinistro a 15.000 Euro, verranno calcolati i seguenti sconti sul premio complessivo: - 10% per introiti fino a 1.000.000 Euro. - 15% per introiti superiori a 1.000.000 Euro.			

**Nel caso di adesioni avvenute nel corso dell'annualità assicurativa L'importo del premio della prima rata è pari a tanti dodicesimi del premio annuo quante sono le mensilità assicurative (comprese le frazioni) intercorrenti tra la data di decorrenza e la scadenza annuale della polizza/ convenzione (30 Marzo), con il minimo di € 300.**

<b>ULTERIORI INFORMAZIONI</b> (da fornire indipendentemente dalla categoria del proponente)			
<b>E) SINISTRI PREGRESSI</b>			
Negli ultimi 5 anni Il Proponente ha ricevuto richieste di risarcimento nell'ambito della responsabilità coperta dalla polizza oggetto del presente Questionario?			<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Se "Sì" alla precedente domanda indicare per ogni sinistro noto:			
Data	Causa	Importo liquidato	
<b>F) POLIZZE PREESISTENTI</b>			
Il Proponente ha in passato stipulato polizze di RC Professionale?			<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Se "Sì" alla precedente domanda indicare:			
Compagnia	Data disdetta	Motivo annullamento	

**OPERATIVITÀ:** La proposta/questionario sarà soggetta all'accettazione da parte dell'Assicuratore. In caso di accettazione, al ricevimento della conferma di accettazione del rischio e della richiesta di pagamento del premio da parte del Broker, l'Assicurato dovrà, entro 15 giorni, versare il premio richiesto. In tal caso la garanzia assicurativa decorrerà con effetto dalle ore 24 del giorno di invio del Modulo di Proposta/ Questionario al Broker, o dalla data espressa nel Modulo di Proposta/ Questionario stesso, se successiva alla data di invio. Nel caso in cui il pagamento avvenga invece oltre il termine di 15 giorni, la decorrenza della copertura coinciderà con le ore 24.00 del giorno di pagamento.

L' Assicurando (data e firma) \_\_\_\_\_

**ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI**

Con la firma del presente "Modulo di Adesione", che costituisce proposta irrevocabile di contratto ex art. 1329 c.c., l'Assicurato dichiara di aver ricevuto preventivamente alla sottoscrizione dello stesso copia delle Condizioni di Assicurazione della polizza, di averne preso visione e, con la sottostante sottoscrizione, di accettarle integralmente.

**L'assicurato conferma di essere a conoscenza delle modalità operative art. 4.a) e che l'accettazione del rischio è soggetta all'approvazione del questionario da parte dell'Assicuratore**

L' Assicurando (data e firma) \_\_\_\_\_

**Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., dichiara di approvare i seguenti articoli:**

**Art. 1.2** Altre assicurazioni; **Art. 1.4** Proroga dell'assicurazione; **Art.1.5** Denuncia di sinistro; **Art. 1.7** Validità Temporale (Claims made); **Art.2.4** Limite di indennizzo; **Art.2.5** Franchigia; **Art. 4.a)** Adesione, Pagamento del premio, Durata; **Art. 4.d)** Recesso in caso di sinistro.

**FOGLIO 4**

Assicurando (data e firma) \_\_\_\_\_

## Polizza Responsabilità Civile Professionale degli Attuari informativa resa all'interessato ai sensi del codice sulla privacy

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 (di seguito denominato Codice), ed in relazione ai dati personali che Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, Vi informiamo di quanto segue:

**1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI:** Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti o acquisiti tramite terzi: **a)** è diretto all'adempimento degli obblighi imposti dalla legge, dai regolamenti e dai provvedimenti dell'autorità di vigilanza in relazione all'esercizio dell'attività di brokeraggio e, più in generale, alla gestione corrente della Società. Il Vostro consenso al trattamento dei dati per tali finalità di legge non è necessario ai sensi dell'art. 24, lett. a) del Codice; **b)** è diretto esclusivamente all'espletamento dell'attività di intermediazione assicurativa (brokeraggio) di cui al D. Lgs. 209 del 7/9/2005, consistente nel reperimento, nel Vostro interesse ed a seguito di Vostro incarico scritto o verbale, presso imprese di assicurazione o riassicurazione di idonee coperture dei rischi, nell'assistenza in ordine alla determinazione del contenuto dei relativi contratti e delle relative polizze, nonché nella successiva gestione, esecuzione dei rapporti, ivi inclusa la gestione degli eventuali sinistri. Il Vostro consenso al trattamento dei dati per le descritte finalità contrattuali non è necessario ai sensi dell'art. 24, lett. b) del Codice; **c)** può anche essere diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale, con finalità di marketing operativo e strategico, ed a scopi di statistica e di ricerca scientifica. Il Vostro consenso al trattamento dei dati per dette finalità commerciali è facoltativo. In relazione a specifiche operazioni o prodotti richiesti dal Cliente il trattamento potrebbe anche riguardare dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili" per il cui trattamento la legge richiede il Vostro specifico consenso, che è tuttavia obbligatorio al fine della gestione del rapporto contrattuale con la Società. Il trattamento dei Vostri dati sensibili per le finalità contrattuali e di legge è stato oggetto di autorizzazione generale da parte del Garante per la protezione dei dati personali.

**2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI** Il trattamento dei dati viene effettuato secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 1 del Codice; **a)** è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art.4, comma1, lett. a), del Codice; **b)** è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; **c)** è svolto direttamente dall'organizzazione del Titolare e da soggetti terzi per la fornitura di servizi informatici o di servizi di archiviazione. A tal riguardo, Vi informiamo che l'attività di gestione dei sistemi di Information Tecnology e dei database di Willis Italia sarà effettuata a livello di gruppo Willis dalla società Willis North America Inc. con sede in Nashville, che si occuperà, tra l'altro, dei servizi di data hosting, IT security systems, electronic mail services, back-up e archiviazione. Inoltre, Willis North America Inc. potrà fornire assistenza a Willis Italia S.p.A. ovvero alle altre società del gruppo Willis in relazione ad alcune attività connesse e strumentali alle finalità per cui i dati personali sono stati raccolti e successivamente trattati dal Titolare. In conformità all'art. 44, lett. b) del Codice, Willis Italia ha stipulato con Willis North America Inc. le cd. "*clausole contrattuali standard*" per il trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea, ai sensi della Decisione n. 2010/87/EU della Commissione Europea, fatta propria dal Garante per la protezione dei dati personali con autorizzazione generale del 27.5.2010. Copia delle clausole contrattuali standard potrà essere rilasciata dalla Società su richiesta dell'interessato.

**3. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI** Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali è: **a)** obbligatorio in base alla legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, la normativa in materia di antiriciclaggio e antifrode) relativamente alle finalità di cui al punto 1, lett. a); **b)** strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri relativamente alle finalità di cui al punto 1, lett. b); **c)** facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale nei confronti dell'interessato stesso relativamente alle finalità di cui al punto 1, lett. c).

**4. CONSEGUENZE DELL'EVENTUALE RIFIUTO DI CONFERIRE I DATI** L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

**a)** nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di svolgere l'attività di intermediazione assicurativa (brokeraggio) compresa la successiva gestione, esecuzione dei rapporti, ivi inclusa la gestione degli eventuali sinistri; **b)** nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale nei confronti dell'interessato.

**5. COMUNICAZIONE DEI DATI a)** I dati personali possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1, lett. a) e b) - o per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); società facenti parte del Gruppo Willis, legali, periti; pubbliche amministrazioni, società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (AIBA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, Banca d'Italia, UIF, Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, ISVAP e UIF); **b)** inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. c), a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) anche con sede all'estero e fuori dall'Unione Europea, nonché a pubbliche amministrazioni ai sensi di legge, nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici o di archiviazione. In ogni caso, i dati personali saranno trasferiti nel rispetto delle "clausole contrattuali standard" alla società Willis North America Inc, con sede in Nashville per la gestione dei servizi di Information Technology meglio descritti al punto 2).

## Polizza Responsabilità Civile Professionale degli Attuari informativa resa all'interessato ai sensi del codice sulla privacy

**6. DIFFUSIONE DEI DATI** I dati personali non sono soggetti a diffusione per finalità diverse da quelle indicate nella presente informativa.

**7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO** I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea, in conformità con quanto disposto dagli artt. 42 e 43 del Codice nonché con quanto previsto all'interno delle clausole contrattuali standard stipulate con la società del Willis North America Inc..

**8. DIRITTI DELL'INTERESSATO** L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

**9. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI** Titolare, ex art. 28 del Codice, del trattamento è Willis Italia S.p.A., nella persona del Suo Legale Rappresentante pro-tempore, con sede in Via Tortona, 33 - 20144 Milano. **Responsabile** designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art.7 del Codice, è l'Ufficio Compliance con sede in Via Tortona, 33, 20144 Milano – Italia - telefono n. +39 02 477 87 503 – fax n. +39 02 477 87 497, a cui potrà essere richiesta ogni informazione in merito all'individuazione degli altri Responsabili del trattamento, dei soggetti cui vengono comunicati i dati e di coloro che operano per conto del Titolare (Responsabili ed Incaricati).

### CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Preso atto dell'informativa di cui sopra e di tutto quanto stabilito dal Codice:

#### 1) **ACCONSENTO / IAMO**

1. al trattamento dei dati personali "sensibili" che mi/ci riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società di brokeraggio;
2. alla comunicazione, ove necessario, dei dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. a), della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. a) e b), della medesima informativa o obbligatori per legge;
3. al trasferimento dei dati personali, anche di natura sensibile, all'estero come indicato al punto 7 della predetta informativa (Paesi UE e Paesi extra UE).

Firma per presa visione della Informativa e per il rilascio del consenso al <b>trattamento indicato al punto (1)</b>	<b>Luogo e data</b>
--	---------------------

#### 2) **ACCONSENTO / IAMO** **NON ACCONSENTO / IAMO**

*Barrare con X la casella prescelta, in caso di mancata scelta da parte dell'interessato il consenso NON si intenderà prestato.*

1. al trattamento dei dati personali comuni, che mi/ci riguardano per finalità di informazione e promozione commerciale;
2. alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. b), della predetta informativa, per finalità di informazione e promozione commerciale;
3. al trasferimento degli stessi dati all'estero come indicato al punto 7 della predetta informativa per finalità di informazione e promozione commerciale (Paesi UE e Paesi extra UE).

Rimane fermo che il mio/nostro consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

Firma per presa visione della Informativa e per conferma di quanto <b>indicato al punto (2)</b>	<b>Luogo e data</b>
---	---------------------

**FOGLIO 6**

**SEZIONE A (ex modello 7A)**

**Ai sensi delle disposizioni del D. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:**

a) **prima della sottoscrizione della proposta** di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto consegnano al contraente copia del documento che contiene notizie sull' intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;

b) **prima della sottoscrizione della proposta** di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;

c) sono tenuti a proporre o consigliare **contratti adeguati alle esigenze** di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;

d) **informano** il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;

e) **consegnano** al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;

f) **possono ricevere dal contraente**, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.



**SEZIONE B (ex modello 7B)**

**Informazioni previste dal Reg. ISVAP n. 5/2006  
in ottemperanza all'art 49 da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta  
o, qualora non prevista, del contratto.**

Ai sensi della vigente normativa l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interesse e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

**Parte 1) Informazioni generali relative all'intermediario che entra in contatto con il Contraente:**

<input checked="" type="checkbox"/> <i>Iscritto al registro degli intermediari assicurativi</i>			
Cognome e Nome		Qualifica	
Giuseppe Pozzi Tel. 011 244 34 50 e-mail: pozzig@willis.com		Account Executive	
Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi			
Numero <b>72869</b>		Data <b>15/05/2007</b>	Sezione <b>E</b>
Attività svolta per conto di		Willis Italia S.p.A. Sede Legale	
Sede legale ed operativa		Via Tortona, 33 20144 Milano	
Telefono +39 02 47787301	Fax +39 02 83798235	Sito Internet: <a href="http://www.willis.it">www.willis.it</a>	
Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi N. B000083306 Data 2/4/2007 Sezione B			
<i>Altre sedi operative:</i>			
Via Amendola, 2 40121 Bologna Tel. +39 051 42 127 11 Fax +39 051 42 127 80	Piazza Europa, 4 95127 Catania Tel. +39 095 286 45 11 Fax +39 095 286 45 22	Via dei Rustici, 7 50122 Firenze Tel. +39 055 279 91 Fax +39 055 264 55 80	Piazza Dante, 7 16121 Genova Tel. +39 010 546 71 Fax +39 010 546 72 10
Via Kenia, 72 00144 Roma Tel. +39 065 409 51 Fax +39 065 409 52 17	Viale Trieste, 29/C 36100 Vicenza Tel. +39 044 402 29 11 Fax +39 044 402 29 90	Via Padova, 55 10152 Torino Tel. +39 011 244 34 Fax +39 011 248 14 25	

**Gli estremi identificativi e di iscrizione di Willis Italia SpA e dell'intermediario che opera per conto di Willis Italia SpA possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet [www.isvap.it](http://www.isvap.it).**

**L'autorità di vigilanza** che in Italia ha competenze di controllo sul settore assicurativo e riassicurativo è **ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma**

**Parte 2) Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi:**

- Il broker assicurativo Willis Italia SpA e l'intermediario che ha redatto la presente offerta, i cui estremi sono sopra riportati, non detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione.
- Nessuna impresa di assicurazione né alcuna impresa controllante imprese di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Willis Italia SpA.
- Con riguardo al contratto proposto, Willis Italia SpA propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che le impongano di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

*L'elenco completo delle imprese di assicurazione con cui abbiamo rapporti di libera collaborazione è a Vostra disposizione, potete richiederlo al nostro ufficio Compliance (Via Tortona, 33, 20144 Milano - Italia - telefono n. +39 02 477 87 503, fax n. +39 02 477 87 497 e:mail [rivama@willis.com](mailto:rivama@willis.com)).*

**FOGLIO 8**

---

**Parte 3) Informazioni sulle forme di tutela del contraente**

---

Ai sensi dell'art 117 del D.lgs. 209/2005 i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

L'attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Il contraente e l'assicurato, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può inoltrare reclami rivolgendosi:

- all' **Ufficio Compliance di Willis Italia** sito in **Via Tortona, 33, 20144 Milano** – telefono n. +39 02 477 87 503, fax n. +39 02 477 87 497 e:mail rivama@willis.com

- all'**ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma**

Il contraente e gli assicurati possono chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di assicurazione citata sopra, rivolgendosi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione presso **Consap S.p.A. Via Yser, 14 - 00198 ROMA Tel:06/857961 - Fax:06/85796296.**

<b>Analisi di adeguatezza - Dichiarazioni del Cliente</b>	Data e firma del Cliente
<p>Confermo che le informazioni da me fornite, che stanno alla base della copertura sopra descritta, sono corrette e veritiere e che mi sono state illustrate le caratteristiche essenziali della polizza e le prestazioni cui è obbligata l'impresa.</p> <p><b>In ottemperanza all'art. 49 comma 3 del Reg.ISVAP n. 5/2006 il sottoscritto dichiara di aver ricevuto il Modello Unico – Sezioni A e B</b></p>	



# FASCICOLO INFORMATIVO

*(Regolamento ISVAP N. 35 del 26 maggio 2010)*

## **CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEGLI ATTUARI**

Il presente fascicolo informativo contenente

1. **Nota Informativa comprensiva del Glossario**
2. **Condizioni di Assicurazione**
3. **Modulo di proposta**
4. **Informativa Privacy**

**DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.**

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA**





## NOTA INFORMATIVA

**La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.**

**Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.**

### A) INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

#### **1. Informazioni generali**

- a) Torus Insurance (U.K.) Limited è una Società costituita nel 2008 secondo la legge del parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna ed è regolata dalla "FSA" Financial Services Authority, con sede in 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS, che esercita la vigilanza ed il controllo sulle attività assicurative.
- b) la Torus Insurance (U.K.) Limited ha sede legale in Londra EC3A 3BP, 5th floor, 88 Leadenhall Street.
- c) Il recapito telefonico, fax ed il sito internet di Torus Insurance (U.K.) Limited sono rispettivamente:  
  
Centralino: +44 (0)203 206 8000  
Fax: +44 (0)203 206 8001  
[www.torusinsurance.com](http://www.torusinsurance.com)
- d) La Torus Insurance (U.K.) Limited è autorizzata a svolgere attività in Italia in regime di Libera Prestazione di Servizi (Cod. ISVAP impresa no. D896R, No. di iscrizione I.000095 di data 19/07/2011).
- e) La Torus Insurance (U.K.) Limited ha una Sede secondaria in Italia in 30121 Venezia, Cannareggio 2255.

#### **2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Torus Insurance (U.K.) Limited.**

Il patrimonio netto al 31/12/2010 della Torus Insurance (U.K.) Limited ammonta a U.S. Dollari 950,6 milioni. Torus è stata originariamente creata e capitalizzata da "First Reserve Corporation", uno dei principali investitori del settore energetico, sia con patrimonializzazione privata che attraverso investimenti infrastrutturali lungo l'intera catena del valore dell'energia. Nel Febbraio 2010 Torus ha annunciato un ulteriore investimento di capitale azionario da Capital Corsair di U.S. Dollari 150 milioni. La Capital Corsair è una società con capitale privato con sede a New York ed investe esclusivamente nel settore dei servizi finanziari. Torus ha ottenuto e mantenuto un rating A- (Eccellente) dall'Agenzia AM Best, fin dal suo lancio avvenuto nel 2008.





## B) INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il presente contratto, stipulato in forma collettiva standardizzata, prevede il tacito rinnovo.

### 3) Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

#### RESPONSABILITA' CIVILE DELL' ATTUARIO

(A) L' assicurazione tutela l'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionati a terzi conseguenti di errori personalmente commessi nell'esercizio delle attività previste dalla legge per l'esercente la professione di Attuario o comunque resa dall'Attuario nell'ambito dell'attività prestata. Si rimanda per maggiore dettaglio all'Art. 2.1 – Oggetto dell'Assicurazione, delle Condizioni Generali di Assicurazione.

L'Assicurazione copre altresì le richieste di risarcimento derivanti all'Assicurato per un fatto accidente verificatosi in relazione alla conduzione/ gestione dei locali, spazi e danni arrecati a terzi di soggetti dei quali l'Assicurato debba rispondere. Si rimanda per maggiore dettaglio all'Art. 3.1 – **Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)** delle Condizioni Aggiuntive sempre Operanti.

(B) L' assicurazione tutela l'Assicurato per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti DPR e D.Lgs ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione e per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità non inferiore al 5%. Si rimanda per maggiore dettaglio all'Art. 3.1 – Oggetto dell'Assicurazione, delle Condizioni Generali di Assicurazione.

L'Assicurazione copre altresì le richieste di risarcimento derivanti all'Assicurato per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti DPR e D.Lgs ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione e per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità non inferiore al 5%.

Si rimanda per maggiore dettaglio all'Art. 3.1 – **Assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)** delle Condizioni Aggiuntive sempre Operanti.





#### **AVVERTENZA**

**Sono previste limitazioni, esclusioni e condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento del risarcimento.**

**Consultare i seguenti Articoli delle Condizioni Generali di polizza per maggiori dettagli:**

Art. 1.3 - Decorrenza - Durata

Art. 1.5 - Denuncia sinistri

Art. 1.6 - Gestione delle vertenze – Spese di resistenza

Art. 2.1 - Oggetto dell'Assicurazione

Art. 2.2 - Efficacia delle garanzie – Elenco attività oggetto della copertura R.C. Professionale

Art. 2.3 - Esclusioni

Art. 2.4 - Limiti di indennizzo

Art 2.5 - Franchigia a carico dell'Assicurato

#### **AVVERTENZA**

**Le suddette garanzie sono prestate con specifiche franchigie, scoperti e massimali per i cui dettagli si rinvia agli Articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione ed al Modulo di Proposta.**

#### **4) Dichiarazione del Contraente e dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio.**

#### **AVVERTENZA**

**Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la cessazione stessa dell'Assicurazione, fatta salva la facoltà della Società di perseguire anche in sede penale la tutela dei propri interessi.**

#### **5) Modalità di pagamento dei premi**

La periodicità del pagamento del Premio è annuale, salvo diverse pattuizioni stabilite dalle parti. Il pagamento del Premio può essere effettuato attraverso bonifico bancario.

#### **AVVERTENZA**

**L'Intermediario non ha la facoltà di prevedere specifici sconti. Tale facoltà è demandata esclusivamente alla Società.**

#### **6) Rivalse**

Il contratto qui descritto non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti del Contraente/Assicurato, fatti salvi eventuali ipotesi previste dalle legge e dal Art. 5.C) delle Condizioni Particolari di Polizza.

#### **7) Diritto di recesso**

#### **AVVERTENZE**

Il presente contratto prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso sia in favore del Contraente che della Società. Si rimanda per gli aspetti di maggior dettaglio all' punto D) – Recesso in caso di sinistro delle Condizioni Aggiuntive.

#### **8) Legge applicabile al contratto**

La legislazione applicabile al contratto, si rimanda all' Art. 1.10 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

#### **9) Regime fiscale**

Gli oneri fiscali, quelli stabiliti dalla norme legislative nonché quelli relativi all' esecuzione del presente contratto sono a carico dell' Assicurato.





**Il presente contratto non dà diritto ad alcuna detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche.**

### **C) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE**

#### **10) Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo**

In caso di sinistro l’Assicurato dovrà seguire le modalità, le condizioni ed i termini per la denuncia previsti e regolati dall’ Art. 1.5 – Denuncia di sinistro, delle Condizioni Generali di Assicurazione.

#### **11) Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Spettabile Torus Insurance (U.K.) Limited e per essa, su espressa delega, alla Spettabile

**Willis Italia S.p.A., Via Tortona 33, 20144 Milan Italy**

**Tel. +39 02 47787 301 - Fax +39 02 47787 490– e-mail: [www.willis.com](http://www.willis.com)**

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a:

**ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo  
Servizi Tutela degli Utenti  
Via del Quirinale, 21  
00187 ROMA**

corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

In caso di controversia con una impresa di Assicurazioni con sede in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia, l’interessato può presentare reclamo all’ISVAP con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET. Oppure direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet [www.isvap.it](http://www.isvap.it) sezione “per i consumatori”.

I reclami indirizzati all’ISVAP dovranno contenere:

- Nome, Cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico
- Individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l’operato
- Breve descrizione del motivo di lamentela
- Copia del reclamo già presentato alla Società corredato dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa
- Ogni documento utile a descrivere le circostanze del reclamo

Non rientrano nella competenza dell’ISVAP:

- i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative all’attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzate direttamente alla Società. In caso di ricezione l’ISVAP provvederà ad inoltrarli alla Società entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti.
- I reclami per i quali sia già stata adita l’autorità giudiziaria. L’ISVAP provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai sistemi conciliatori.

#### **12) Arbitrato**

Il presente contratto non prevede la possibilità di arbitrato.





## GLOSSARIO

I termini e le espressioni utilizzati al singolare comprendono anche il plurale e viceversa. Nel testo che segue, ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

### **Assicurato**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione

### **Assicuratore**

Torus Insurance Limited

Sede legale: Torus Insurance (UK) Ltd. Sede legale a Londra, 88 Leadenhall Street, EC3A 3BP London, United Kindom

Sede secondaria: ( Rappresentanza Generale ) in Italia: Cannaregio 2255, 30121 Venezia ( Italia).....

### **Assicurazione**

Il contratto di Assicurazione

### **Attuari**

Attuari liberi professionisti, Attuari liberi professionisti e dipendenti incaricati Vita e RCA, Attuari incaricati dalla Società di Revisione, iscritti all'albo e alla Cassa di Previdenza Epap (in quest'ultimo caso laddove previsto obbligatoriamente)

### **Broker**

Willis Italia S.p.A.

Via Tortona 33, 20144 - Milano

### **Danni**

Morte o lesioni personali, distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinabili

### **Dipendente**

La persona che, in base ai documenti previsti dalla legge, risulta prestare la propria opera presso lo studio/ufficio alle dipendenze dell'Assicurato

### **Contraente**

Il soggetto che stipula l'Assicurazione nell'Interesse proprio o di altre persone

### **Indennizzo**

La somma dovuta da Torus Insurance Limited in caso di Sinistro

### **Introiti**

Il volume di affari conseguito nell'anno solare relativo all'attività oggetto di Assicurazione dichiarato ai fini IVA, al netto dell'IVA e delle cessioni di beni ammortizzabili

### **Franchigia**

Somma espressa in cifra fissa o percentuale che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico del Contraente/ Assicurato

### **Modulo di Proposta / Questionario**

Il documento con cui l'Attuario aderisce alla Polizza Convenzione

### **Perdite patrimoniali**







Ogni pregiudizio economico causato a terzi che non sia l'effetto o la conseguenza diretta o indiretta di danni

**Polizza**

Il documento che prova l'Assicurazione

**Premio**

La somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore

**Scoperto**

La parte del danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato

**Sinistro**

La richiesta di risarcimento fatta nei confronti dell'Assicurato in relazione alle responsabilità per le quali è prestata la presente Assicurazione.

**Torus Insurance (U.K.) Limited è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**





# NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA CONVENZIONE PER LA COPERTURA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEGLI ATTUARI

1. La presente Polizza Convenzione si prefigge lo scopo di disciplinare le coperture stipulate dagli Attuari, allo scopo di Assicurare la loro Responsabilità Civile Professionale.

La presente Polizza Convenzione ha validità triennale, con effetto dalle ore 24.00 del 30/03/2012 e cesserà alla sua naturale scadenza, 30/03/2015, senza obbligo di disdetta. Sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo Assicurativo annuo, mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

2. Alla sua scadenza, la Polizza Convenzione potrà essere tuttavia rinnovata a pari condizioni per un ulteriore triennio su espressa volontà delle parti.

3. La prestazione della garanzia Assicurativa viene certificata per ogni Assicurato mediante singoli Certificati di Assicurazione emessi da parte dell'Assicuratore e numerati progressivamente; tali Certificati di Assicurazione costituiscono parte integrante della presente Polizza Convenzione.

4. Si intendono Assicurati nell'ambito della presente Polizza Convenzione tutti gli iscritti all'Ordine Nazionale degli Attuari che abbiano aderito secondo le modalità previste dalla Polizza Convenzione medesima.

5. Ogni singolo certificato prevede come data di scadenza quella prevista per la scadenza annuale della Polizza Convenzione, ovvero il 30 marzo di ogni anno.

6. La copertura Assicurativa ha effetto dalle ore 24:00 della data di decorrenza indicata in ciascun Modulo di Proposta / Questionario, purché questa rientri nel periodo di validità della presente Polizza Convenzione e salvo quanto previsto al successivo punto 8.

7. Sul Certificato di Assicurazione saranno indicati:

- i dati anagrafici dell'Assicurato
- la data di effetto e scadenza dell'Assicurazione
- il massimale
- la franchigia
- il Premio

8. L'adesione avverrà previa compilazione del Modulo di Proposta / Questionario da parte dell'Assicurato.

La Proposta / Questionario sarà soggetta all'accettazione da parte dell'Assicuratore. In caso di accettazione, al ricevimento della conferma di accettazione del rischio e della richiesta di pagamento del Premio da parte del Broker, l'Assicurato dovrà, entro 15 giorni, versare il Premio richiesto. In tal caso la garanzia Assicurativa decorrerà con effetto dalle ore 24 del giorno di invio del Modulo di Proposta/ Questionario al Broker, o dalla data espressa nel Modulo di Proposta/ Questionario stesso, se successiva alla data di invio. Nel caso in cui il pagamento avvenga invece oltre il termine di 15 giorni, la decorrenza della copertura coinciderà con le ore 24.00 del giorno di pagamento. Dopo l'avvenuto pagamento del Premio, il Broker provvederà a trasmettere all'Assicurato il certificato di Assicurazione emesso dall'Assicuratore.

9. In esecuzione di quanto previsto dal regolamento ISVAP n. 35 del 26 Maggio 2010, in particolare dal comma 7 dell'Art. 30, le condizioni contrattuali devono essere consegnate al proponente prima della sottoscrizione della proposta.

DATA	ORDINE NAZIONALE DEGLI ATTUARI	IL BROKER	L'ASSICURATORE





## **1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

### **Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o degli Assicurati relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

### **Art. 1.2 - Altre Assicurazioni**

Si dà atto che possono sussistere altre Assicurazioni per lo stesso rischio.

In tal caso, per quanto coperto da Assicurazione con la presente Polizza ma non coperto dalle altre, l'Assicuratore risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente Polizza.

Per quanto coperto da Assicurazione sia dalla presente Polizza sia dalle altre, l'Assicuratore risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare all'Assicuratore l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

### **Art. 1.3 - Decorrenza dell'Assicurazione - Pagamento del Premio**

L'Assicurazione ha effetto, per ogni singolo Assicurato, secondo le modalità dell'articolo 4 A) della seguente Polizza,

I premi devono essere pagati al Broker.

### **Art. 1.4 - Proroga dell'Assicurazione**

In mancanza di disdetta spedita mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, ogni singolo Certificato di Assicurazione è prorogato per un anno e così successivamente.

Almeno 30 giorni prima della scadenza, l'Assicurato dovrà fornire al Broker il Modulo di Proposta/Questionario aggiornato, per la determinazione del Premio di rinnovo

### **Art. 1.5 - Denuncia di Sinistro**

In caso di Sinistro secondo le modalità previste dalle singole garanzie, l'Assicurato deve darne avviso scritto a mezzo mail, fax o raccomandata A.R. al Broker, entro 30 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza.

Devono inoltre fare seguito nel più breve tempo possibile le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del Sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro successivamente a lui pervenuti, questi ultimi da trasmettere entro 10 giorni dal loro ricevimento.

Nel caso di omissione dell'obbligo di avviso di cui sopra, l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, può perdere integralmente o parzialmente il diritto all'indennizzo.

Il benessere dell'Assicuratore all'eventuale nomina da parte dell'Assicurato di un proprio legale si





intenderà concesso nel caso in cui l'Assicuratore stesso non abbia assegnato il patrocinio, per atti introduttivi di giudizio notificati all'Assicurato e da questi trasmessi all'Assicuratore almeno quaranta giorni prima della data dell'udienza.

#### **Art. 1.6 - Gestione delle vertenze - Spese di resistenza**

L'Assicuratore assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

L'Assicuratore ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico dell'Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite tra Assicuratore ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

L'Assicuratore non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.

#### **Art. 1.7 - Validità temporale – Claims Made**

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione qualunque sia l'epoca del fatto, azione od omissione che ha dato origine alla richiesta di risarcimento.

Qualora il Sinistro sia stato determinato da comportamenti colposi protrattisi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa.

Nell'eventualità che la presente Polizza ne sostituisca, senza soluzione di continuità, altra in corso con l'Assicuratore per lo stesso rischio, la garanzia è operante, qualora il Sinistro si sia verificato durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita, alle condizioni tutte da quest'ultima previste ciò in deroga a quanto previsto dal I comma del presente articolo.

In caso di cessazione dell'attività con cancellazione dall'Albo professionale per raggiunti limiti di età, malattia o morte, a seguito di richiesta dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, l'Assicuratore si impegna a prorogare la validità dell'Assicurazione per le denunce di Sinistro che perverranno nei 60 mesi successivi alla cessazione dell'Assicurazione, per comportamenti colposi posti in essere durante la validità dell'Assicurazione, dietro versamento di una ulteriore annualità di Premio.

#### **Art. 1.8 - Validità territoriale**

L'Assicurazione vale per i sinistri avvenuti nei territori dei Paesi dell'U.E. nell'adempimento di obbligazioni regolate dalla legge di tali Paesi e sempre che sia chiamata a decidere l'Autorità Giudiziaria di uno di tali Stati sulla base del proprio diritto sostanziale e processuale.

#### **Art. 1.9 - Oneri fiscali ed amministrativi**

Gli oneri fiscali, quelli stabiliti dalle norme legislative nonché quelli relativi all'esecuzione della presente Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.





### **Art. 1.10 - Rinvio alle norme di Legge**

Per quanto non espressamente regolato dalla presente Assicurazione, valgono le norme di Legge ed i regolamenti vigenti.

## **2. NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'ATTUARIO**

### **Art. 2.1 - Oggetto dell'Assicurazione**

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate ai terzi in conseguenza di errori personalmente commessi nell'esercizio delle attività previste dalla legge per l'esercente la professione di Attuario o comunque resa dall'Attuario nell'ambito dell'attività prestata.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per le richieste di risarcimento relative a interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio, di attività di qualsiasi genere e di servizi, semprechè conseguente a un Sinistro risarcibile a termini di Polizza.

Detta estensione di garanzia è prestata nell'ambito del massimale indicato in Polizza per il Sinistro cui si riferisce la richiesta di risarcimento e sino a concorrenza del 10% dello stesso.

### **Art. 2.2 - Efficacia delle garanzie - Elenco attività oggetto della copertura R.C. Professionale**

Le garanzie di Polizza si intendono valide per il rischio relativo all'esercizio dell'attività professionale svolta da ogni Assicurato nei termini previsti dalla Legge n. 194/1942 "Disciplina giuridica della professione di attuario" e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini di quanto precede, si Assicurano:

- a) il libero professionista o lo studio associato o la Società professionale, che svolgono la propria attività, per conto di un privato, di un Ente pubblico o privato, di una società, di una autorità o di qualsiasi altro mandante, per "la professione di attuario Legge n. 194/1942 e successive modifiche e/o integrazioni" nonché ai sensi delle leggi vigenti.
- b) l'Attuario Dipendente incaricato vita e RCA (artt. 31 e 34 D.LGS numero 209/2005 che abbiano aderito alla presente Polizza Convenzione.

L'efficacia della presente Assicurazione è subordinata all'iscrizione dell'Assicurato nell'Albo del relativo Ordine (Sezione A) Attuario e (Sezione B) Attuario Junior Legge n. 4/1999) e al possesso da parte dell'Assicurato e dei soggetti della cui opera questi si avvale, dei requisiti richiesti dalle norme in vigore per lo svolgimento dell'attività per la quale è operante l'Assicurazione o delle attività ad esse strumentali alle quali sono preposti detti soggetti da parte dell'Assicurato.

Salvo quanto diversamente previsto nella presente Assicurazione, la cancellazione o la radiazione dall'Albo determinano la risoluzione dell'Assicurazione.

Elenco attività Assicurate a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Tutte le attività riservate dalla legge previste dal D.Lgs n. 209/2005 e relativi regolamenti applicativi, con particolare ma non esclusivo riferimento all'Attuario Incaricato Vita, Attuario Incaricato RCA, Attuario incaricato dalla Società di Revisione nonché le attività previste dal D.Lgs n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché da qualsiasi altra normativa presente e futura per la quale si concretizzi un'attività professionale da parte dell'Attuario e sia prevista o richiesta specificatamente e obbligatoriamente la sottoscrizione di un lavoro, elaborato o documento da parte di un Attuario iscritto all'Albo Professionale;
- Calcolo del valore del portafoglio e dell'Embedded Value di una Compagnia di Assicurazione





Vita, Danni, a qualsiasi fine destinati;

- Valutazione delle riserve sinistri con metodologie statistico-attuariali o con altre metodologie e valutazione delle altre riserve tecniche nei rami danni;
- Progettazione, predisposizione o revisione di leggi, statuti, regolamenti, convenzioni, contratti, clausole, note o schede informative, schede sintetiche nel settore della previdenza, delle Assicurazioni e dei prodotti e servizi Assicurativo/finanziari;
- Progetti finanziari per mutui con o senza obbligazioni;
- Progettazione di un archivio anagrafico - economico degli Assicurati;
- Consulenza ed analisi per la soluzione di problemi demografici e/o finanziari a mezzo di elaboratori elettronici;
- Consulenza per la stipula di contratti di lavoro nazionali ed aziendali;
- Indagini statistiche, anche campionarie, di carattere economico, demografico e sociale;
- Modelli, analisi e interpretazioni di risultanze statistiche e costruzione dei relativi indici;
- Costruzione di tavole biometrico-finanziarie o per la determinazione di frequenze di eventi aleatori ripetibili;
- Costruzione di tariffe per le Assicurazioni vita;
- Costruzione di tariffe per le Assicurazioni danni;
- Impianto o riorganizzazione di un ufficio attuariale o di un ufficio di gestione quantitativa dei patrimoni;
- Studi e valutazioni connessi alla programmazione territoriale, industriale e commerciale;
- Studi e valutazioni connessi alla politica degli investimenti e all'attività di controllo e gestione del rischio finanziario e degli investimenti;
- Valutazioni di qualsiasi natura relative all'applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, con particolare riferimento a IFRS 2 IFRS 4, IAS 19, IAS 39, nonché relative all'applicazione di altri principi contabili (ad esempio US GAAP);
- Progettazioni valutazioni e bilanci riguardanti la gestione di trattamenti relativi all'assistenza sanitaria complementare;
- Valutazioni riguardanti la riserva dei pensionati ed altre valutazioni relative alle gestioni di trattamenti di fine lavoro, di fondi pensione, di assistenza sanitaria complementare;
- Valutazioni di danni alla persona;
- Valutazioni attuariali riguardanti perizie o arbitrati giudiziari ed extra giudiziari, diverse dalle valutazioni di danni alla persona;
- Attività relative al Responsabile e agli Organismi di Sorveglianza di forme di previdenza complementare;
- Progettazione valutazione e bilanci tecnici riguardanti la gestione di trattamento di fine rapporto, di fondi pensione, di casse previdenziali;
- Elaborazione dei bilanci tecnici di Enti, Fondi e Casse di previdenza e/o assistenza;
- Calcoli e stime su casi individuali;
- Valutazione delle riserve tecniche vita;
- Valutazioni nell'ambito dell'applicazione della Direttiva Solvency II e successive modifiche ed integrazioni;
- Valutazioni nell'ambito dell'Enterprise Risk Management (Risk Management Aziendale).

### **Art. 2.3 - Esclusioni**

Sono esclusi i danni derivanti da:





- 1) Richieste di risarcimento relative a fatti e circostanze già note agli Assicurati al momento della stipula della presente Assicurazione;
- 2) Richieste di risarcimento determinate da infedeltà del Dipendente o da comportamenti sanzionati a titolo di appropriazione indebita;
- 3) Sanzioni, multe od ammende irrogate direttamente all'Assicurato;
- 4) Sottrazione, perdita, distruzione o deterioramento di documenti rappresentanti un valore di esigibilità, denaro, oggetti di pregio, preziosi o titoli di credito;
- 5) Inosservanza della legislazione sulla tutela delle persone o di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali o dalla divulgazione difatti o notizie coperti dall'obbligo del segreto professionale;
- 6) Inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato;
- 7) Mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, hardware, software in ordine alla gestione delle date.

Sono altresì escluse le perdite patrimoniali derivanti:

- a) dallo svolgimento dell'attività svolta in qualità di responsabile dell'assistenza fiscale dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF);
- b) dall'apposizione del visto di conformità (c.d. visto leggero), dall'asseverazione per gli studi di settore e dalla certificazione tributaria (c.d. visto pesante);
- c) dall'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di Amministratore, Consigliere di amministrazione, Sindaco in Società o Enti, Revisore dei conti, nonché di curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa.

#### **Art. 2.4 - Limiti di indennizzo**

Il massimale di € 1.000.000,00 (Euro un milione/00) a disposizione di ogni aderente e rappresenta il limite di risarcimento a carico dell'Assicuratore per ogni Sinistro.

Per le sanzioni diverse da quelle escluse dall'art. 2.3.3 delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale, la garanzia è prestata nell'ambito del suddetto massimale per Sinistro e per anno Assicurativo, sino a concorrenza di 1/3 dello stesso.

#### **Art. 2.5 - Franchigia a carico dell'Assicurato**

In caso di Sinistro l'Assicuratore corrisponde all'Assicurato l'indennizzo al netto di una franchigia fissa pari a € 10.000,00, salvo opzione per franchigia di € 15.000,00.

### **3. CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI**

#### **Art. 3.1 - Conduzione/gestione dello studio professionale**

##### **A) Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)**

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni colposamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla conduzione/gestione dei







locali, spazi e pertinenze, adibiti a Studio Professionale, nonché delle attrezzature ivi esistenti, compresi i danni arrecati a terzi da soggetti dei quali l'Assicurato debba rispondere.

La presente estensione di garanzia non comprende la responsabilità per i danni:

- alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- da furto;
- a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- da spargimento d'acqua non conseguente a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento al servizio dei locali;
- da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali;
- derivanti all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. N° 494/96; lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione.

La presente estensione di garanzia opera con specifico massimale di € 1.000.000,00 per Sinistro qualunque sia il numero delle persone danneggiate e senza applicazione della franchigia prevista dall'art. 2.5.

### **B) Assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)**

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del D.Lgs 23 Febbraio 2000 n. 38 per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati Assicurati ai sensi dei predetti DPR e D.Lgs ed addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione.
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs 23 Febbraio 2000 n. 38, cagionati a tutti i lavoratori di cui al precedente punto a) per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità non inferiore al 5%.

L'Assicurazione RCO è efficace alla condizione che, al momento del Sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi Assicurativi di legge.

Dall'Assicurazione RCO sono comunque escluse le malattie professionali, salvo il caso in cui siano espressamente previste in Polizza.

Per la presente estensione di garanzia il massimale per Sinistro e per persona ammonta ad € 500.000,00.

### **Art. 3.2 - Tutela della privacy**

A parziale deroga di quanto previsto al punto 5 dell'art. 2.3 - Esclusioni - l'Assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, semprechè l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa.

Questa specifica estensione di garanzia è prestata nell'ambito del massimale di Polizza fino alla concorrenza di € 50.000,00 e con l'applicazione di uno scoperto del 10 % di ciascun Sinistro, con il minimo di € 500,00.

### **Art. 3.3 – Estensione Software elaborazione Dati**

Sono compresi in garanzia i Danni derivanti da difetti e/o errori del software utilizzato per







l'elaborazione dati dall'Assicurato, purchè il software sia stato realizzato o adattato dallo stesso o da Società di cui sia Titolare, Amministratore o Socio con massimale per Sinistro pari alla sezione RCT (€ 1.000.000). Qualora i difetti e/o gli errori del software utilizzato non dipendano dall'utilizzo, intervento, adattamento e professionalità dell'Assicurato, la garanzia verrà prestata con un sottolimito di € 100.000,00 per Sinistro.

**Art. 3.4 - Clausola Broker**

Agli effetti delle condizioni tutte della presente Polizza l'Assicuratore dà atto che ogni comunicazione fatta dagli Assicurati al Broker si intenderà come fatta all'Assicuratore nel nome e per conto degli Assicurati stessi, fatta eccezione per la sottoscrizione dei documenti contrattuali.





#### 4. CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LE ADESIONI

##### A) Adesione, Pagamento del Premio, Durata

La presente Polizza Convenzione è riservata agli Attuari, come indicati nelle Definizioni, interessati all'Assicurazione disciplinata dalle Condizioni Generali, Particolari ed Aggiuntive che, individualmente o come Studi Associati, avranno inviato a mezzo mail o fax al Broker la loro adesione su apposito Modulo di Proposta / Questionario.

La garanzia Assicurativa decorrerà con effetto dalle ore 24 del giorno di invio del Modulo di Proposta/ Questionario al Broker, o dalla data espressa nel Modulo di Proposta/ Questionario stesso se successiva alla data di invio, qualora l'Assicurato abbia provveduto a versare il Premio entro 15gg dalla richiesta di pagamento formulata dal Broker. Nel caso in cui il pagamento avvenisse invece oltre il termine di 15 gg dalla richiesta di pagamento formulata dal Broker, la decorrenza della copertura coinciderà con le ore 24.00 del giorno di pagamento.

L'adesione avverrà previa compilazione del Modulo di Proposta / Questionario da parte dell'Assicurato. La proposta/questionario sarà soggetta all'accettazione da parte dell'Assicuratore. In caso di accettazione, al ricevimento della conferma di accettazione del rischio e della richiesta di pagamento del Premio da parte del Broker, l'Assicurato dovrà, entro 15gg, versare il Premio richiesto. In tal caso la garanzia Assicurativa decorrerà con effetto dalle ore 24 del giorno di invio del Modulo di Proposta/ Questionario al Broker, o dalla data espressa nel Modulo di Proposta/ Questionario stesso, se successiva alla data di invio. Nel caso in cui il pagamento avvenga invece oltre il termine di 15 gg, la decorrenza della copertura coinciderà con le ore 24.00 del giorno di pagamento. Dopo l'avvenuto pagamento del Premio, il Broker provvederà a trasmettere all'Assicurato il certificato di Assicurazione emesso dall'Assicuratore.

Ogni Certificato di Assicurazione avrà una durata corrispondente al periodo intercorrente tra la data di decorrenza della garanzia e la scadenza annuale della Polizza Convenzione. L'importo del Premio della prima rata è pari a tanti dodicesimi del Premio annuo quante sono le mensilità Assicurative ( comprese le frazioni) intercorrenti tra la data di decorrenza e la scadenza annuale della Polizza Convenzione ( 30 Marzo), con il minimo di € 300.

Le rate relative ai rinnovi successivi dovranno essere corrisposte entro le ore 24 del trentesimo giorno successivo alla scadenza. In mancanza del pagamento entro 30 giorni dalla scadenza la garanzia resterà sospesa e riprenderà vigore dalle ore 24 del giorno in cui verrà pagato quanto dovuto.

In caso di cessazione di attività nel corso del periodo di Assicurazione, escluso il caso di radiazione dall'albo, il Premio pagato verrà rimborsato pro rata temporis.

Resta ferma la facoltà di ciascun Assicurato di revocare la propria adesione dandone preavviso con lettera raccomandata al Broker con preavviso di 60 giorni rispetto alla scadenza del Certificato di Assicurazione.

##### B) Elementi e calcolo del Premio (prima rata e rate successive)

I PREMI E TASSI indicati, al lordo delle imposte, si riferiscono e si applicano agli Introiti, intesi





come il volume di affari conseguito nell'anno solare relativo all'attività oggetto di Assicurazione dichiarato ai fini IVA, al netto dell'IVA e delle cessioni di beni ammortizzabili, dell'anno solare precedente all'adesione ed ai successivi rinnovi.

1) Attuari che operano individualmente:

- per introiti fino a € 50.000 Premio annuo € 750,00
- per introiti fino a € 100.000 Premio annuo € 1.000,00
- per l'eccedenza di introiti oltre i € 100.000 al Premio di € 1.000 va aggiunto il 6 per mille sull'eccedenza stessa

2) Studi associati:

- Premio base € 1.500 cui va aggiunto il tasso del 6 pro mille sugli introiti dello Studio Associato.

3) Sia per Attuari che operano individualmente che per Studi Associati:

- Sovrapremio per attività specialistica di revisione attuariale dei bilanci e relativa reportistica di legge/regolamento per le Società per Azioni quotate in Borsa: Premio annuo € 611,75 per ogni Attuario svolgente l'attività.

4) Attuari dipendenti incaricati Vita e RCA:

- Premio forfetario annuo € 1.500,00 per ogni Attuario.

Opzione esercitabile dagli Assicurati che rientrino nei casi B)1) e B)2) di cui sopra, con introiti annui superiori a € 500.000: elevando la franchigia per Sinistro a € 15.000 verranno calcolati i seguenti sconti sul Premio complessivo:

- 10% per introiti fino a € 1.000.000
- 15% per introiti superiori a € 1.000.000

Alle scadenze annuali successive, il Premio del Certificato di Assicurazione verrà calcolato sulla base degli ultimi introiti annui conosciuti.

Il Premio dovuto è calcolato sulla base degli Introiti lordi (il volume di affari conseguito nell'anno solare relativo all'attività oggetto di Assicurazione dichiarato ai fini IVA, al netto dell'IVA e delle cessioni di beni ammortizzabili) contabilizzati dall'Assicurato nell'anno fiscale immediatamente precedente alla data di inizio della Durata dell'Assicurazione.

In caso di Sinistro, se viene stabilito che gli Introiti lordi dell'Assicurato per il precedente anno solare erano superiori a quelli usati per il calcolo del Premio originale, ogni Indennizzo dovuto più avanti dovrà essere proporzionalmente ridotto.

Gli Assicuratori hanno il diritto di eseguire controlli e verifiche sui documenti dell'Assicurato, per i quali quest'ultimo è obbligato a fornire prova documentale e chiarimenti secondo quanto richiesto dagli Assicuratori.

### **C) Clausola Studi Associati**

Nel caso in cui l'Assicurato è lo Studio Associato, per Assicurato, oltre allo Studio Associato, per le responsabilità riconducibili allo stesso, si intendono tutti i professionisti, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati/Collaboratori dello Studio, purché regolarmente iscritti al relativo Albo Professionale.

La garanzia sarà operante sempre che il comportamento colposo all'origine del danno liquidabile





a termine di Polizza sia posto in essere in occasione di attività professionale in nome e per conto dello Studio Associato Contraente e risulti dallo stesso fatturato. Tale garanzia è prestata nei limiti del massimale convenuto, il quale resta unico ad ogni effetto anche nel caso di corresponsabilità dei sopraindicati professionisti con l'Assicurato e tra loro.

Qualora i singoli professionisti associati svolgessero anche attività con propria partita IVA l'Assicurazione, su richiesta dell'Assicurato, sarà valida anche per tale attività e gli introiti relativi verranno, ai fini del Premio di Polizza, sommati agli introiti dello Studio Associato.

#### **D) Recesso in caso di Sinistro**

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, sia l'Assicuratore, sia l'Assicurato hanno la facoltà di disdire il certificato.

L'Assicurato deve darne comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A.R. all'Ordine Nazionale degli Attuari contraente ed al Broker. La disdetta sarà efficace dalla data di ricevimento della lettera raccomandata da parte del Broker.

Qualora sia l'Assicuratore a voler esercitare la facoltà di recesso, egli deve darne comunicazione scritta all'Ordine Nazionale degli Attuari contraente ed al Broker, i quali hanno 30 giorni di tempo per eventuali osservazioni in merito.

Trascorso tale termine, l'eventuale recesso dell'Assicuratore deve essere comunicato all'Assicurato, all'Ordine Nazionale degli Attuari contraente ed al Broker a mezzo di lettera raccomandata A.R. con effetto a 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

In caso di recesso esercitato dall'Assicuratore, quest'ultimo, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare la parte di Premio al netto dell'imposta relativa al periodo di Assicurazione non goduto.

### **5. CONDIZIONI PARTICOLARI**

Relative alla sezione 2 (norme che regolano la RC dell'Attuario), alla sezione 3 (condizioni aggiuntive sempre operanti) ed alla sezione 4 (condizioni aggiuntive per le adesioni).

#### **A) Responsabilità Personale dei Dipendenti**

Premesso che le garanzie di Polizza valgono anche per le responsabilità derivanti da fatto doloso o colposo del Dipendente, l'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei Dipendenti dell'Assicurato, nonché di lavoratori parasubordinati che prestano la loro opera in favore del medesimo per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

#### **B) Novero dei Terzi**

Non sono considerati Terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a).

#### **C) Rinuncia alla rivalsa**






L'Assicuratore rinuncia all'azione di rivalsa verso l'Assicurato, nonché verso le persone per le quali questi debba rispondere, fatta eccezione per: professionisti iscritti all'Albo non rientranti nel novero degli Assicurati, società di servizi, organizzazioni commerciali e/o servizi.

La rinuncia di cui al presente articolo non è operante nei confronti delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere, nel caso in cui gli eventi siano imputabili a dolo di queste ultime.

**D) Foro competente**

È esclusivamente quello dell'Autorità giudiziaria competente nel luogo del domicilio dell'Assicurato.

Data 26/3/12	Assicuratore 	Il Contraente
-----------------	--	---------------





## DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Agli effetti degli Artt. 1322, 1341 e 1342 C.C., il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni:

- Art. 1.2 Altre assicurazioni;
- Art. 1.4 Proroga dell'assicurazione;
- Art.1.5 Denuncia di sinistro;
- Art. 1.7 Validità Temporale (Claims made);
- Art.2.4 Limite di indennizzo;
- Art.2.5 Franchigia;
- Art. 4.a) Adesione, Pagamento del Premio, Durata;
- Art. 4.d) Recesso in caso di sinistro.

Data <i>26/3/12</i>	Assicuratore 	Il Contraente
------------------------	--	---------------





N. Polizza:  
 Codice Ramo:  
 Codice intermediario:

**CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE ALLA POLIZZA CONVENZIONE N.  
 stipulata tra**

**TORUS INSURANCE HOLDINGS LIMITED  
 e  
 ORDINE NAZIONALE degli ATTUARI**

**CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE N. ....**

In applicazione alla Polizza Convenzione sopraindicata, sulla base delle dichiarazioni e informazioni rese sul Modulo di Proposta / Questionario sottoscritto dall'Assicurato, che forma parte integrante della Polizza Convenzione stessa, Torus Insurance Holdings Limited, contro pagamento del Premio indicato di seguito, certifica che l'Assicurato più avanti identificato, sottoscrittore del presente atto, è assicurato contro i rischi, per i massimali ed alle condizioni tutte della Polizza Convenzione sopraccitata, il cui documento originale è custodito presso l'Ordine Nazionale degli Attuari.

ASSICURATO: .....  
 C.F. / P.I.: .....  
 UBICAZIONE STUDIO: .....  
 PERIODO DI COPERTURA: dalle ore 24 del ..... alle ore 24 del .....

CALCOLO DEL PREMIO:

MASSIMALE	€ 1.000.000,00
FRANCHIGIA	€ 10.000,00
INTROITI PREVENTIVATI PER L'ANNUALITA'	€
PREMIO IMPONIBILE	€

PREMIO IMPONIBILE	IMPOSTE	PREMIO LORDO

La rata di Premio alla firma di € ... è stata incassata oggi .../.../... a mani di

Emesso in Roma, il

**L'ASSICURATO**

**L'ASSICURATORE**



